



Bruxelles, 8.9.2021
COM(2021) 537 final

2021/0286 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla modifica dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

{SWD(2021) 235 final}

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio internazionale dello zucchero ("ISC") relativamente al voto speciale previsto a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, dell'accordo internazionale sullo zucchero ("ISA") al fine di raccomandare ai membri dell'Organizzazione internazionale dello zucchero ("ISO") di modificare l'ISA conformemente all'esito dei negoziati per la revisione parziale avviati nel luglio 2019.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

L'ISA del 1992 mira ad assicurare una maggiore cooperazione internazionale in tutte le questioni concernenti direttamente o indirettamente lo zucchero nel mondo, fornire un forum per le consultazioni intergovernative sullo zucchero e su modalità per migliorare l'economia mondiale dello zucchero, agevolare il commercio raccogliendo e divulgando informazioni sul mercato mondiale dello zucchero e di altri edulcoranti e stimolare l'aumento della domanda di zucchero, in particolare per usi non tradizionali.

L'ISA è entrato in vigore il 1° gennaio 1993.

L'Unione europea ne è parte¹. L'ISA è stato concluso con la decisione 92/580/CEE del Consiglio ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1993. È stato concluso per un periodo di tre anni fino al 31 dicembre 1995 e, da allora, è stato regolarmente prorogato per periodi successivi di due anni, come previsto dall'articolo 45. Prorogato da ultimo nel luglio 2019², l'accordo resta in vigore fino al 31 dicembre 2021. La Commissione ha preparato una proposta di decisione del Consiglio per prorogare ulteriormente l'ISA fino a dicembre 2023. La procedura di adozione di tale proposta è in corso.

È nell'interesse dell'Unione partecipare a un accordo internazionale sullo zucchero, considerata l'importanza di tale settore per diversi Stati membri e per l'economia dello zucchero dell'Unione.

2.2. Il Consiglio internazionale dello zucchero

L'ISC è l'organo incaricato di svolgere tutte le funzioni necessarie per attuare le disposizioni dell'ISA. Adotta norme, fra cui il regolamento interno dell'ISC e dei suoi comitati, il regolamento finanziario e il regolamento relativo al personale dell'ISO. L'ISC tiene i necessari registri e pubblica una relazione annuale e altre informazioni ritenute opportune.

I membri dell'ISA dispongono di un totale di 2 000 voti. Ciascun membro detiene un numero specifico di voti, corretto ogni anno secondo criteri predefiniti nell'ISA. Tutte le decisioni del Consiglio sono, in via di principio, adottate per consensus, salvo diversamente disposto dall'ISA. In assenza di consensus, le decisioni sono adottate a maggioranza semplice, a meno che l'ISA non preveda un voto speciale.

¹ Decisione 92/580/CEE del Consiglio, del 13.11.1992 (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15).

² Decisione (UE) 2019/1251 del Consiglio, del 15 luglio 2019, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 195 del 23.7.2019, pag. 18).

2.3. L'atto previsto del Consiglio internazionale dello zucchero

Nel 2017 la Commissione ha ricevuto dal Consiglio l'autorizzazione³ a condurre negoziati con le altre parti dell'ISA nell'ambito dell'ISC, al fine di modernizzare detto accordo in particolare per quanto riguarda le discrepanze tra l'influenza del numero di voti e i contributi finanziari dei membri dell'ISO da un lato, e il loro peso relativo sul mercato mondiale dello zucchero dall'altro. Tale autorizzazione è stata prorogata nel 2019 e rimane valida fino al 31 dicembre 2021⁴.

Nel corso della 55^a sessione tenutasi il 19 luglio 2019 l'ISC ha deciso di avviare negoziati sotto la guida dell'UNCTAD. Tali negoziati hanno riguardato una revisione parziale dell'ISA, concentrandosi sui tre settori seguenti: il bilancio amministrativo e i contributi dei membri a norma dell'articolo 25; l'ampliamento degli obiettivi, degli studi, delle valutazioni e delle attività di ricerca al fine di consentire l'inclusione di altri prodotti legati allo zucchero (in particolare il bioetanolo) nell'ambito di applicazione degli articoli 1, 32, 33 e 34; e le norme per la nomina del direttore esecutivo a norma dell'articolo 23.

(a) Il bilancio amministrativo e i contributi dei membri a norma dell'articolo 25

Sulla base dell'autorizzazione del Consiglio a negoziare, la Commissione ha presentato proposte concrete per la modifica dell'articolo 25, che disciplina l'adozione del bilancio amministrativo e dei contributi dei membri. La presente proposta è stata motivata dal fatto che nell'ambito delle norme attuali sui contributi finanziari all'ISO, la quota del contributo finanziario dell'Unione è rimasta praticamente immutata dal 1992, sebbene il mercato mondiale dello zucchero, in particolare per quanto riguarda il peso relativo dell'Unione in esso, sia da allora sostanzialmente cambiato. Di conseguenza negli ultimi anni l'Unione ha assunto una quota sproporzionatamente elevata dei costi di bilancio⁵ e della responsabilità nell'ISO. Per far fronte alla situazione la Commissione ha avviato negoziati su un metodo di calcolo riveduto e su un meccanismo di adeguamento più efficace. La formula proposta pondera in egual misura gli indicatori pertinenti (produzione, consumo, esportazioni, importazioni e capacità di contribuire) e tiene conto delle variazioni strutturali nel tempo con un meccanismo di adeguamento basato su medie mobili quinquennali. Al fine di allineare l'attuale distribuzione dei voti alle realtà odierne del mercato mondiale dello zucchero, è incluso un meccanismo di transizione che limita la variazione annuale del numero di voti al 15 % nei primi cinque anni e al 20 % per la restante parte del periodo di transizione. Il periodo di transizione non può superare i dieci anni. La Commissione, a nome dell'Unione e in linea con l'autorizzazione a negoziare concessa, ha sostenuto la modifica dell'articolo 25 dell'ISA risultante dai negoziati.

(b) L'ampliamento degli obiettivi, degli studi, delle valutazioni e delle attività di ricerca al fine di consentire l'inclusione di altri prodotti legati allo zucchero (in particolare il bioetanolo) nell'ambito di applicazione degli articoli 1, 32, 33 e 34

Durante i negoziati per la revisione parziale dell'ISA altri membri dell'ISA hanno proposto modifiche relative agli articoli 1 (Obiettivi), 32 (Informazione e studi),

³ Decisione 2017/2242 del Consiglio, del 30 novembre 2017, che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 322 del 7.12.2017, pag. 29).

⁴ Decisione 2019/2136 del Consiglio, del 5 dicembre 2019, che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 324 del 13.12.2019, pag. 3).

⁵ Il numero di voti stabilito a norma dell'articolo 25 e l'importo per voto sono usati per calcolare il contributo finanziario di ciascun membro al bilancio annuale dell'ISO.

33 (Situazione del mercato, consumo e statistiche) e 34 (Ricerca e sviluppo). Le modifiche proposte riguardano i seguenti punti:

- (1) l'inclusione del bioetanolo negli obiettivi generali dell'ISA (capitolo I, articolo 1);
- (2) una visione più ampia per quanto riguarda le sezioni "Informazione e studi" (capitolo IX, articolo 32), "Situazione del mercato, consumo e statistiche" (capitolo IX, articolo 33), "Ricerca e sviluppo" (capitolo X, articolo 34), essenzialmente per consentire l'inclusione di altri prodotti legati allo zucchero (in particolare il bioetanolo) in tali attività.

La Commissione, a nome dell'UE e in linea con l'autorizzazione a negoziare concessa, ha sostenuto tali modifiche, in quanto l'obiettivo generale dell'ISA di cui all'articolo 1 di tale accordo non cambierà con l'inclusione del bioetanolo.

Le modifiche di cui alle lettere a) e b) sono state ampiamente discusse e l'ISC ha raggiunto un consensus sulla formulazione finale durante la 57^a sessione tenutasi nel novembre 2020.

- (c) Le norme per la nomina del direttore esecutivo a norma dell'articolo 23

Nel dicembre 2020 il Brasile ha proposto una modifica dell'articolo 23 dell'ISA per quanto riguarda le norme per la nomina del direttore esecutivo. La principale novità introdotta da tale modifica è di limitare a due il numero di mandati che un direttore esecutivo potrebbe esercitare. Attualmente il capitolo IV dell'ISA e il capitolo IX delle relative norme amministrative non trattano tali aspetti. Sebbene sia stata presentata dopo il termine concordato del 31 gennaio 2020, l'UE ha sostenuto l'inclusione di tale modifica nell'ambito dell'attuale revisione parziale dell'ISA, in quanto mira a migliorare le attività dell'Organizzazione internazionale dello zucchero e contribuisce all'obiettivo generale della sua modernizzazione. Durante la 58^a sessione tenutasi nel giugno 2021 l'ISC ha raggiunto un accordo sulla formulazione finale di tale modifica e sulla sua inclusione nell'attuale revisione parziale dell'ISA.

Per diventare effettive, tutte le modifiche di cui sopra concordate durante i negoziati per la revisione parziale dell'ISA dovrebbero essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 44 dell'ISA: *"Il consiglio può, con voto speciale, raccomandare ai membri un emendamento al presente accordo. Può fissare la data a partire dalla quale ogni membro notificherà al depositario l'accettazione dell'emendamento. Quest'ultimo prenderà effetto 100 giorni dopo che il depositario abbia ricevuto le notifiche di accettazione da membri che detengono almeno i due terzi del totale dei voti di tutti i membri, a norma dell'articolo 11 e conformemente al disposto dell'articolo 25, oppure ad una data successiva fissata dal consiglio con voto speciale. Il consiglio può fissare un termine entro il quale ciascun membro è tenuto a notificare al depositario l'accettazione dell'emendamento; qualora non sia entrato in vigore entro tale data, l'emendamento si considera ritirato. Il consiglio fornisce al depositario le informazioni necessarie per stabilire se le notifiche di accettazione ricevute siano sufficienti affinché l'emendamento prenda effetto."*

A norma del suddetto articolo, nel corso della prossima sessione prevista per il 26 novembre 2021 l'ISC:

- raccomanderà ai membri di modificare l'ISA per consensus o, se questo non viene raggiunto, con voto speciale;
- approverà il calendario per l'attuazione della modifica per consensus o, se questo non viene raggiunto, con voto speciale. Il segretariato dell'ISO ha proposto un calendario per l'attuazione della procedura di modifica a norma dell'articolo 44 e la successiva entrata in vigore delle modifiche agli articoli dell'ISA risultanti dai negoziati per la revisione parziale di quest'ultimo. Il calendario proposto è stato presentato all'ISC durante la sua 58^a sessione il 18 giugno 2021. In tale occasione nessun membro ha sollevato obiezioni in relazione al calendario di attuazione proposto.

Le **tappe principali** del calendario di attuazione proposto sono le seguenti:

- i membri notificheranno al depositario la notifica di accettazione delle modifiche entro il **30 giugno 2023**. Tale termine è proposto al fine di concedere ai membri tempo sufficiente per espletare tutte le procedure costituzionali necessarie per l'approvazione della modifica dell'ISA;
- se il depositario ha ricevuto notifiche di accettazione da membri che detengono almeno due terzi del totale dei voti, le **modifiche entrano in vigore il 31 ottobre 2023**. Ciò corrisponde a circa 123 giorni dopo la data fissata per la ricezione della notifica di accettazione (vale a dire il 30 giugno 2023). I membri che non hanno inviato la notifica di accettazione entro tale data cessano di essere parte dell'ISA;
- se si verifica la situazione di cui sopra i membri approveranno la ripartizione riveduta dei voti secondo la nuova formula di calcolo di cui all'articolo 25 dell'ISA modificato e il contributo finanziario per il 2024⁵ nella seconda sessione dell'ISC per il 2023 che si terrà nell'**ultima settimana di novembre o nella prima settimana di dicembre 2023**;
- **l'ISA modificato entrerà in vigore il 1° gennaio 2024**. Tale data coincide con la scadenza dell'ultima proroga dell'ISA per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 (che dovrà essere approvata dall'ISC nel corso della sessione del 26 novembre 2021⁶);
- se, al 31 ottobre 2023, il depositario ha ricevuto notifiche di accettazione da membri che detengono meno di due terzi del totale dei voti, la modifica non entra in vigore e l'ISA del 1992 resta invariato.

Il calendario di cui sopra è in linea con le disposizioni dell'articolo 44 dell'ISA.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Scopo della presente decisione è chiedere l'autorizzazione del Consiglio affinché la Commissione voti, a nome dell'Unione, in occasione della 59^a sessione dell'ISC che si terrà il 26 novembre 2021 a favore della raccomandazione ai membri dell'ISO di modificare l'ISA conformemente all'esito dei negoziati per la revisione parziale. Il progetto di ISA modificato

⁶ La Commissione ha elaborato una proposta di decisione del Consiglio per prorogare ulteriormente l'ISA fino a dicembre 2023. La procedura di adozione di tale proposta è in corso.

comprende modifiche relative agli articoli 1, 25, 23, 32, 33 e 34 derivanti dai negoziati per la revisione parziale dell'ISA (per maggiori dettagli si veda il punto 2.3, lettere a), b) e c)).

È chiaramente nell'interesse dell'Unione riformare l'ISO per allinearla ulteriormente alle pratiche promosse dall'Unione presso altri organismi per i prodotti di base nonché agli sviluppi del mercato mondiale dello zucchero dal 1992. Questa riforma porterebbe trasparenza sulle responsabilità dei membri per quanto riguarda le votazioni e i contributi finanziari. La definizione di norme chiare per quanto riguarda la nomina del direttore esecutivo e la limitazione del numero di mandati che può esercitare è in linea con l'obiettivo dell'Unione di modernizzare l'ISA; l'inclusione formale dell'etanolo negli obiettivi e nel programma di lavoro dell'ISO ne allinea il contenuto a ciò che è già prassi esistente.

Scopo della presente decisione è inoltre chiedere l'autorizzazione del Consiglio affinché, in occasione della 59^a sessione dell'ISC che si terrà il 26 novembre 2021, la Commissione, a nome dell'Unione, voti a favore di un calendario di attuazione che garantisca che le diverse tappe principali connesse alla modifica dell'ISA siano chiaramente definite e che l'entrata in vigore della modifica non sia successiva al 1° gennaio 2024.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*⁷.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

L'atto previsto del Consiglio internazionale dello zucchero modificherà l'ISA, che è un accordo internazionale che vincola l'Unione. Esso ha pertanto effetti giuridici.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'ISA.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base

⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. *Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune (il commercio di prodotti agricoli).

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

4.3. Conclusione

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Poiché l'atto del Consiglio internazionale dello zucchero è inteso a modificare l'ISA, è opportuno che esso venga pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* successivamente alla sua adozione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla modifica dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione è parte dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 ("ISA"), concluso dall'Unione con la decisione 92/580/CEE del Consiglio¹, nonché membro dell'Organizzazione internazionale dello zucchero ("ISO").
- (2) A norma dell'articolo 8 dell'ISA, il Consiglio internazionale dello zucchero adempie o si adopera per l'adempimento di tutte le funzioni necessarie all'esecuzione delle disposizioni previste dall'ISA. A norma dell'articolo 13 dell'ISA tutte le decisioni di detto Consiglio sono adottate, di norma, per consensus. In assenza di consensus le decisioni sono adottate a maggioranza semplice, a meno che l'ISA non preveda un voto speciale.
- (3) A norma dell'articolo 25 dell'ISA i membri dell'ISO dispongono complessivamente di 2 000 voti. Ciascun membro dell'ISO detiene un numero specifico di voti, che viene adattato annualmente in conformità dei criteri indicati in tale articolo.
- (4) Tuttavia la ripartizione dei voti fra i membri dell'ISO, che determina altresì il loro contributo finanziario a tale organizzazione, non rispecchia più le realtà del mercato mondiale dello zucchero.
- (5) Nell'ambito delle norme dell'ISA sui contributi finanziari all'ISO, la quota dell'Unione è rimasta immutata dal 1992 sebbene il mercato mondiale dello zucchero, e in particolare il peso relativo dell'Unione in esso, siano da allora sostanzialmente cambiati. Di conseguenza negli ultimi anni l'Unione ha assunto una quota sproporzionatamente elevata dei costi di bilancio e della responsabilità nell'ISO.
- (6) Con decisione (UE) 2017/2242 del Consiglio² la Commissione ha ricevuto dal Consiglio l'autorizzazione a condurre negoziati con le altre parti dell'ISA, nell'ambito del Consiglio internazionale dello zucchero, al fine di modernizzare detto accordo in particolare per quanto riguarda le discrepanze tra il numero di voti e i contributi finanziari dei membri dell'ISO da un lato, e il loro peso relativo nel mercato mondiale

¹ Decisione 92/580/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1992, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15).

² Decisione (UE) 2017/2242 del Consiglio, del 30 novembre 2017, che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 322 del 7.12.2017, pag. 29).

dello zucchero dall'altro. Tale autorizzazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/2136 del Consiglio³.

- (7) Sulla base dell'autorizzazione ricevuta la Commissione ha avviato negoziati con i paesi membri dell'ISO e ha presentato proposte concrete per modificare l'articolo 25 dell'ISA, che disciplina l'adozione del bilancio amministrativo e i contributi dei membri. Durante la 55^a sessione svoltasi il 19 luglio 2019, il Consiglio internazionale dello zucchero ha deciso di avviare i negoziati per una revisione parziale dell'ISA prima della sua prossima riunione del novembre 2019, sotto la guida della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD).
- (8) A seguito delle richieste di diversi membri dell'ISO il Consiglio internazionale dello zucchero ha deciso che, oltre alla revisione dell'articolo 25 dell'ISA proposta dall'Unione, altri settori dell'ISA devono essere oggetto di negoziati formali, in particolare gli obiettivi di cui all'articolo 1 dell'ISA e le priorità di lavoro dell'ISO di cui agli articoli 32, 33 e 34 dell'ISA, nonché le norme per la nomina del direttore esecutivo di cui all'articolo 23 dell'ISA. La formulazione finale delle modifiche riguardanti tali articoli è stata concordata dal Consiglio internazionale dello zucchero durante la 57^a sessione nel novembre 2020 e la 58^a sessione nel giugno 2021.
- (9) Le modifiche convenute nel quadro di tali negoziati devono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 44 dell'ISA. A norma di tale articolo, il Consiglio internazionale dello zucchero può, con voto speciale, raccomandare ai membri dell'ISO una modifica dell'ISA. In qualità di membro del Consiglio internazionale dello zucchero a norma dell'articolo 7 dell'ISA l'Unione ha la facoltà di partecipare a tale voto speciale al fine di avviare la procedura di modifica dell'assetto istituzionale dell'ISA.
- (10) In base al calendario per l'attuazione della revisione parziale dell'ISA, il voto speciale a norma dell'articolo 44 dell'ISA volto a raccomandare ai membri di modificare l'ISA si terrà in occasione della 59^a sessione del Consiglio internazionale dello zucchero prevista per novembre 2021.
- (11) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 59^a sessione del Consiglio internazionale dello zucchero, in quanto è nell'interesse dell'Unione modificare l'ISA per riflettere l'esito dei negoziati per la revisione parziale.
- (12) È opportuno inoltre stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 59^a sessione del Consiglio internazionale dello zucchero riguardo al calendario di attuazione della suddetta modifica dell'ISA in quanto è nell'interesse dell'Unione attuare la modifica entro il 1^o gennaio 2024,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione relativamente al voto speciale da tenersi in occasione della 59^a sessione del Consiglio internazionale dello zucchero il 26 novembre 2021 a norma dell'articolo 44 dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 figura nell'allegato della presente decisione.

³ Decisione (UE) 2019/2136 del Consiglio, del 5 dicembre 2019, che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 324 del 13.12.2019, pag. 3).

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA		FinancSt/10/ PSH/hn/xxxxxx		
		6.22.2021.1		
		DATA: 12.7.2021		
1.	LINEA DI BILANCIO: 14 20 03 06 Organizzazioni e accordi internazionali	STANZIAMENTI: B2021 6 300 000 EUR		
2.	TITOLO: Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla modifica dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992			
3.	BASE GIURIDICA: articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.			
4.	OBIETTIVI: Stabilire la posizione che dovrà essere adottata a nome dell'Unione in sede di Consiglio internazionale dello zucchero ("ISC") relativamente al voto speciale a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, dell'accordo internazionale sullo zucchero ("ISA") al fine di raccomandare ai membri dell'Organizzazione internazionale dello zucchero ("ISO") di modificare l'ISA conformemente all'esito dei negoziati per la revisione parziale avviati nel luglio 2019. La revisione riguarda principalmente un metodo di calcolo riveduto e un meccanismo di adeguamento più efficace al fine di normalizzare la quota dell'UE dei costi di bilancio e della responsabilità nell'ambito dell'ISO.			
5.	INCIDENZA FINANZIARIA	PERIODO DI 12 MESI (milioni di EUR)	ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO 2021 (milioni di EUR)	ESERCIZIO FINANZIARIO SUCCESSIVO 2022 (milioni di EUR)
5.0	SPESE - A CARICO DEL BILANCIO DELL'UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - ALTRO			
5.1	ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELL'UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE			
		2023 (milioni di EUR)		
5.0.1.	PREVISIONI DI SPESA			
5.1.1.	PREVISIONI DI ENTRATA			
5.2	METODO DI CALCOLO:			
6.0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SÌ
6.1	FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			-
6.2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE			-
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI			SÌ
OSSERVAZIONI: La proposta può avere conseguenze finanziarie a partire dal 2024 ma allo stato attuale non è possibile quantificarle. La quota del contributo finanziario dell'Unione varierà in funzione del numero definitivo di voti attribuiti all'UE dopo l'accordo di modifica. È molto probabile che la quota dell'UE diminuisca.				